

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Provincia di Forlì – Cesena



REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 133 del 30.11.1998
in vigore dal 01.01.1999

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 15.02.1999
in vigore dal 06.03.1999

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 24.02.2000

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 20.03.2007

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 80 del 27.12.2007

I N D I C E

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Ambito e scopo del Regolamento*
- Art. 2 - Entrate tributarie comunali*
- Art. 3 - Agevolazioni tributarie*
- Art. 4 - Aliquote e tariffe*

TITOLO II - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I GESTIONE DELLE ENTRATE

- Art. 5 - Forma di gestione*
- Art. 6 - Il funzionario responsabile del tributo*

CAPO II DENUNCE E CONTROLLI

- Art. 7 - Dichiarazione tributaria*
- Art. 8 - Attività di controllo*
- Art. 9 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali*
- Art. 10 - Rapporti con il contribuente*

CAPO III PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

- Art. 11 - Avviso di accertamento*
- Art. 12 - Notificazione a mezzo posta*
- Art. 13 - Contenzioso*
- Art. 14 - L'autotutela*
- Art. 15 - Accertamento con adesione*
- Art. 16 - Diritto di interpello*

TITOLO III - RISCOSSIONE E RIMBORSI

- Art. 17 - Riscossione*
- Art. 18 - Sospensione e dilazione del versamento*
- Art. 19 - Compensazione*
- Art. 20 - Rimborsi*
- Art. 21 - Limiti di esenzione per versamenti, riscossione e rimborsi di modica entità*

TITOLO IV - SANZIONI

- Art. 22 - Sanzioni*
- Art. 23 - Cause di non punibilità*
- Art. 24 - Contestazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni*
- Art. 25 - Interessi*

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 26 - Disposizioni finali e transitorie*

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.97, e dell'art. 50 della Legge 24.12.97, n. 449, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio e alla riscossione dei tributi medesimi.
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente, fornendogli adeguata informazione sugli adempimenti relativi ai tributi locali e sulle forme di salvaguardia a suo favore, nell'osservanza dei principi dettati dallo "Statuto del contribuente"⁽¹⁾.
3. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito Regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente regolamento, continuano ad essere applicate.
4. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

Art. 2

Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

Art. 3

Agevolazioni tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.
2. Eventuali agevolazioni previste da leggi statali o regionali successive all'entrata in vigore del Regolamento, che non necessitano di specifica disciplina regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di Regolamento ad eccezione dei casi di agevolazione espressamente esclusi dal Consiglio Comunale ed introdotti da norme di legge con carattere non cogente.

(1) Comma modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 20/03/2007.

3. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta nel rispetto delle norme vigenti in materia di autocertificazione, alla presenza del funzionario comunale di fronte alla quale è resa, oppure inviata tramite servizio postale o fax con allegato un documento di identità. Tale dichiarazione sostitutiva non è soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione della agevolazione, ad eccezione di quanto non sia già in possesso dell'Amministrazione o possa essere reperito presso altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente⁽²⁾.

Art. 4

Aliquote e tariffe

1. Le aliquote, le detrazioni e le tariffe delle entrate tributarie sono determinate dall'organo espressamente individuato dalla legge, nel rispetto del limite massimo stabilito dalla normativa⁽³⁾.
2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote detrazioni e tariffe deve essere adottata entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione⁽⁴⁾.
3. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendano prorogate le aliquote approvate o applicate per l'anno in corso⁽⁵⁾.

TITOLO II

ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I

GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 5

Forma di gestione

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale è stabilita la forma di gestione del tributo in conformità a quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs.446 del 15.12.97, privilegiando possibilmente la gestione diretta o le forme associate previste dalla legge⁽⁶⁾.
2. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.
3. Per l'eventuale affidamento della gestione a terzi si procederà in uno dei modi previsti dalla legislazione vigente⁽⁷⁾.

(2) Comma così modificato ed integrato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 20/03/2007.

(3) Comma così sostituito con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 20/03/2007.

(4) (5) (6) Comma così modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 20/03/2007.

(7) Comma così sostituito con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 20/03/2007.

4. L'accertamento dei tributi può essere effettuato nelle forme associate previste dalle norme vigenti ⁽⁸⁾.

Art. 6

Il funzionario responsabile del tributo

1. I poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei tributi di competenza del Comune sono attribuiti al funzionario responsabile individuato nel Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, con le procedure previste dal Regolamento di Organizzazione ⁽⁹⁾.
2. In particolare, il funzionario responsabile:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c) appone il visto di esecutività sui prospetti riepilogativi relativi alle procedure di riscossione anche coattiva;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) cura il contenzioso come disposto dall'art. 13;
 - f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'art.14, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'art.15;
 - g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
 - h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo ⁽¹⁰⁾.
3. *(abrogato)*

CAPO II

DENUNCE E CONTROLLI

Art. 7

Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, a quello stabilito dalla legge, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.

(8) (9) (10) Comma così modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 20/03/2007.

3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

Art. 8

Attività di controllo

1. L'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. Spetta alla Giunta comunale, con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, la definizione degli obiettivi correlati alle azioni di controllo annuale per i singoli tributi. In mancanza, il Funzionario Responsabile attiva le procedure di controllo annuale in relazione alla capacità operativa dell'ufficio tributi correlata alla potenzialità della struttura organizzativa⁽¹¹⁾.
3. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, della entità della evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario, in relazione della potenzialità della struttura organizzativa.
4. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta comunale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati al raggiungimento degli obiettivi assegnati in relazione alle azioni di controllo di cui al comma 2, ed all'ammontare dell'eventuale evasione recuperata⁽¹²⁾.
5. I criteri generali di erogazione degli incentivi di cui al comma 4, sono disciplinati in apposito Regolamento, nel rispetto delle norme e delle disposizioni contrattuali vigenti⁽¹³⁾.
6. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge n. 241/90 con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli dal 7 al 13 e successive modificazioni ed integrazioni⁽¹⁴⁾.

Art. 9

Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Sindaco ed il Segretario Comunale al fine di promuovere i necessari provvedimenti amministrativi e disciplinari.

(11) (12) Comma così modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 20/03/2007.

(13) Comma aggiunto con con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 20/03/2007.

(14) Comma così modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 20/03/2007.

2. In particolare, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni e/o dichiarazioni di inizio attività (DIA) o permessi di costruire, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di spazi ed aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e comunque di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario. Ai medesimi uffici può essere richiesto di divulgare agli utenti che ai medesimi si rivolgono per quanto di loro competenza note informative e questionari già predisposti dall'ufficio tributario ⁽¹⁵⁾.

Art. 10

Rapporti con il contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli inadempimenti di legge, garantendo la massima informazione ed assistenza possibile.

CAPO III

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Art. 11

Avviso di accertamento

1. Mediante motivato avviso di accertamento, il Comune:
 - a) procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti ⁽¹⁶⁾;
 - b) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione o nel caso di omessi versamenti ⁽¹⁷⁾;
 - c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 - d) *(abrogato)* ⁽¹⁸⁾;
 - e) applica le sanzioni collegate al tributo di accertamento.
2. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati ⁽¹⁹⁾.

Art. 12

Notificazione a mezzo posta

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio di plico sigillato, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di un addetto dell'ufficio, previamente incaricato, limitatamente a tale sede, anche delle funzioni di messo notificatore, ai sensi di legge.

(15) Comma così modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 20/03/2007.

(16) (17) Lettera così modificata con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 20/03/2007.

(18) Lettera abrogata con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 20/03/2007.

(19) Comma così modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 20/03/2007.

Art. 13 ***Contenzioso***

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, la cura del relativo contenzioso è affidata di norma al servizio tributi e per controversie tributarie che rivestono particolare importanza per questioni di principio giuridico che assumono elevata rilevanza economica e/o organizzativa, il Comune può decidere di affidare la difesa in giudizio a professionisti esterni.
2. Tuttavia, spetta sempre al Sindaco (previa autorizzazione della Giunta comunale) costituirsi in giudizio anche a mezzo di un suo delegato e, su indicazione del funzionario responsabile del tributo, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 549/92, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.
3. In ogni caso tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.
4. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal Sindaco o dal suo delegato, il Comune è rappresentato dal funzionario responsabile del tributo.
5. È compito del funzionario responsabile del tributo seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

Art. 14 ***L'autotutela***

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al medesimo destinatario dell'atto.
3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di continuare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone in comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
4. In ogni caso ed anche qualora il procedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, fra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;

- e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolati, precedentemente negati.
5. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Art. 15

Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 in quanto compatibili e come disciplinato dall'apposito regolamento.
2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

Art. 16

Diritto di interpello ⁽²⁰⁾

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune medesimo, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione dei provvedimenti stessi.
2. Il richiedente, a pena dell'inammissibilità dell'istanza deve:
 - a) indicare la questione in maniera succinta, ma esauriente, con riferimento a fattispecie concreta e personale;
 - b) indicare gli elementi di fatto e di diritto, ritenuti utili per la soluzione del caso prospettato;
 - c) fornire la propria soluzione, motivata;
 - d) riportare le proprie generalità, indicare un recapito telefonico e postale e sottoscrivere l'istanza.
3. I motivi, in base ai quali il funzionario responsabile ritiene inammissibile l'istanza, sono comunicati al richiedente entro lo stesso termine di cui al successivo comma 4.
4. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni, dal ricevimento dell'istanza, comunica al richiedente, anche a mezzo posta, la risposta scritta e motivata. Quest'ultima vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto di interpello e limitatamente al richiedente medesimo. In caso di adempimento avente scadenza anticipata rispetto al limite suddetto, la risposta è data verbalmente, fatta salva la successiva comunicazione scritta. Qualora la risposta non sia comunicata all'interessato entro il termine suddetto, s'intende che il Comune concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità della risposta fornita, senza che nel frattempo siano intervenute variazioni normative, sono da ritenersi nulli.

(20) Articolo così aggiunto con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 20/03/2007.

TITOLO III

RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 17

Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicabili le norme di Legge.
2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento incaricato della riscossione.
3. La riscossione coattiva dell'entrata tributaria è affidata al soggetto individuato dall'ente il quale la effettua con le procedure previste dalla legge⁽²¹⁾.
4. L'ufficio comunale tributario cura esclusivamente la riscossione coattiva delle entrate tributarie comunali.
5. *(abrogato)*⁽²²⁾.
6. *(abrogato)*⁽²³⁾.

Art. 18

Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. Su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, il funzionario responsabile può eccezionalmente consentire il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 12, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non versata⁽²⁴⁾.
3. *(abrogato)*⁽²⁵⁾.

Art. 19

Compensazione⁽²⁶⁾

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme seguenti.
2. Il contribuente, entro il termine di scadenza per il versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze, di versamento del medesimo tributo, relative all'anno in corso od a anni precedenti purchè non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.

(21) Comma così modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 20/03/2007.

(22) (23) Comma abrogato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 20/03/2007.

(24) Comma così integralmente modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 20/03/2007.

(25) Comma abrogato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 20/03/2007.

(26) Articolo così aggiunto con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 20/03/2007.

3. Il contribuente che si avvale della predetta facoltà di compensazione deve presentare al Comune, entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni dopo la scadenza del pagamento, una dichiarazione, su modulo a tal fine predisposto, contenente i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'importo a suo credito risultante dal provvedimento di rimborso emesso dal Comune;
4. La compensazione non è ammessa:
 - nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo o ingiunzione fiscale;
 - fra tributi diversi.

Articolo 20

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dalla data dell'avvenuto pagamento del tributo ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.

2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'art.14, comma 4, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento.

3. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

4. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Il termine è interrotto dalla richiesta di eventuali chiarimenti necessari per il compimento dell'attività istruttoria, nonché quando si debbano reperire elementi istruttori presso Uffici non dipendenti dal Comune, per il tempo necessario ad ottenerne risposta. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito alla restituzione, "tenuto conto delle interruzioni dei termini di cui sopra"^(26a)

Art. 21

Limiti di esenzione per versamenti, riscossione e rimborsi di modica entità⁽³⁰⁾

1. Si intendono limiti di esenzione gli importi fino ai quali il versamento non è dovuto dal debitore o il rimborso non è disposto dal Comune
2. Per i casi nei quali il pagamento del tributo deve avvenire a seguito di denuncia, con versamento diretto, sono fissati i seguenti limiti di esenzione, intesi autonomamente per singola entrata e per singola annualità:

a) Imposta Comunale sugli Immobili	euro	2,07
b) Imposta sulla Pubblicità	euro	2,00
c) Diritti sulle Pubbliche Affissioni	euro	2,00

- | | | |
|--|------|-------|
| d) Tosap permanente | euro | 2,00 |
| e) Tosap temporanea | euro | 2,00 |
| f) Tassa smaltimento rifiuti annuale | euro | 10,00 |
| g) Tassa smaltimento rifiuti giornaliera | euro | 2,00 |
3. Per i casi nei quali il pagamento del tributo viene richiesto a seguito di controlli da parte degli uffici comunali, non si fa luogo all'accertamento, all'ingiunzione fiscale dei tributi comunali comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi qualora l'ammontare complessivamente dovuto non superi l'importo di euro 12,00.
 4. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
 5. Per i rimborsi di importi versati e risultati non dovuti si applicano i limiti di importo fissati al precedente comma 3.

TITOLO IV SANZIONI

Art. 22 *Sanzioni*

1. Le sanzioni tributarie amministrative relative ad entrate tributarie, così come previste dal D. Lgs. n. 471- 472-473 del 23.12.97 e successive modificazioni, sono quelle fissate, per misura e criteri applicativi, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale ⁽³¹⁾.
2. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile anche con lo stesso atto di accertamento del tributo ⁽³²⁾.

Art. 23 *Cause di non punibilità*

1. È esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.
2. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede alla irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.

Art. 24 *Contestazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni*

1. Il provvedimento comunale recante anche la contestazione e l'irrogazione della sanzione per omesso versamento del tributo, deve indicare tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione della violazione commessa e deve essere notificato, anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, prima della riscossione coattiva della sanzione medesima ⁽³³⁾.
2. *(abrogato)* ⁽³⁴⁾.

(26a) Dicitura inserita con emendamento approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/12/2007.

(27)(28)(29) Comma così modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 20/03/2007.

(30) Comma così integralmente modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 20/03/2007.

(31)(32)(33) Comma così modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 20/03/2007.

(34) Comma abrogato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 20/03/2007.

Art. 25
Interessi⁽³⁵⁾

1. La misura annua degli interessi è pari al tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 Cod. civ.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 26
Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.
3. Il presente Regolamento, nel testo così modificato, entra in vigore il 01 Gennaio 2007⁽³⁶⁾.
4. *abrogato*⁽³⁷⁾.
5. *abrogato*⁽³⁸⁾.

(35) Comma così integralmente modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 20/03/2007.

(36) Comma così sostituito con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 20/03/2007.

(37)(38) Comma abrogato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 20/03/2007.